

Lettera al Popolo della *Vita*



di **Marina Casini Bandini**,
Presidente Nazionale
Movimento per la Vita Italiano

Carissimi,
la vicenda giudiziaria di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ripropone un caso che già altre volte si è verificato: una coppia, dopo aver fatto ricorso alla "provetta" per generare un figlio, si è poi separata e i figli allo stadio embrionale sono rimasti nel congelatore.

A chi appartengono questi figli? Qual è il loro valore e quale deve essere la loro sorte?

Il più celebre processo per una simile situazione si svolse nel 1989 a Maryville nel Tennessee il quale vide la partecipazione dello scienziato, medico genetista e pediatra, Jérôme Lejeune come testimone che gli embrioni umani sono esseri umani a pieno titolo e dunque non devono essere distrutti. Il processo riguardava una causa di divorzio: mentre il padre voleva disfarsi dei figli allo stadio embrionale generati in

vitro e congelati, la madre voleva che fossero destinati alla nascita (il libro "L'embrione segno di contraddizione", edito da "Orizzonte medico", riporta gli atti del processo).

Nel 2000 il tribunale di Bologna e nel 2006 il Corte europea dei diritti dell'uomo (caso Evans vs Regno Unito) si sono trovati di fronte allo stesso dilemma: la madre voleva che gli embrioni fossero trasferiti nel suo grembo mentre il padre era contrario.

Il tribunale campano ha affidato alla madre gli embrioni generati e congelati.

Se questa conclusione è assolutamente condivisibile, una riflessione va fatta sul suo presupposto teorico. Esso ha fatto prevalentemente leva sull'irrevocabilità del consenso una volta avvenuto il concepimento (art. 6 l. 40) senza considerare che la questione fondamentale era il diritto alla vita del figlio riconosciuto soggetto titolare di diritti dall'art. 1 della stessa legge la quale sul punto ha tenuto conto di autorevoli documenti: risoluzione europea del 1989, proposta di legge volta a modificare l'art. 1 del codice civile riconoscendo la capacità giuridica dal concepimento, due pareri del Comitato nazionale per la bioetica del 1996 e del 2003, sentenza

costituzionale del 1997.

La vicenda in esame e tutte quelle riguardanti la legge 40 mettono in luce la mancanza di una voce processuale a favore del concepito e dei suoi diritti. Eppure, il principio del contraddittorio è sancito dalla Costituzione italiana all'art. 24/2 ("La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento") e all'art. 111/2 ("Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità"); è un valore fondamentale nell'ambito del processo; rappresenta un necessario corollario del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.; è funzionale al raggiungimento della verità; esprime l'elementare esigenza di giustizia: nessuno può essere costretto a subire gli effetti di una sentenza senza avere avuto la possibilità di partecipare al processo per far valere le proprie ragioni. Già prima della riforma del diritto di famiglia, l'art. 339 cod. civ. prevedeva il "curator ventris" per gli interessi patrimoniali dei nascituri. Quanto più importante sarebbe che nel contraddittorio quando si discute di diritti non patrimoniali addirittura di livello costituzionale ci fosse, mediante un apposito rappresentante, anche la voce di chi non ha voce.

In questa direzione si muove un progetto di legge (2389 del 2014) elaborato dal Movimento per la Vita Italiano e intitolato "Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile concernenti il contraddittorio e la rappresentanza del nascituro nei procedimenti civili in materia di procreazione medicalmente assistita". Non sarebbe il caso di riprenderlo?

Marina

